

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO**  
**sezione per le controversie di lavoro**

***DECRETO ex art. 28 L. 20.5.1970, n. 300***

Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim,

letti gli atti introduttivi del giudizio,

sentite le parti all'udienza del 26 luglio 2012,

a scioglimento della riserva che precede,

***OSSERVA***

L'organismo locale (federazione provinciale di Trento) dell'associazione sindacale nazionale FIOM – Federazione Impiegati Operai Metallurgici agisce affinché sia accertata l'antisindacalità della condotta di OFFICINE BRENNERO s.p.a. consistente:

- nell'aver ritenuto "inefficace" (con lettera dell'1.3.2012 sub doc. 6 fasc. ric.) la nomina di Gadotti Antonio quale dirigente r.s.a. FIOM presso l'unità produttiva di Trento, di cui alla comunicazione del 24.2.2012 (doc. 3 fasc. ric),
- nell'aver negato (con lettera dell'1.3.2012 sub doc. 5 fasc. ric.) al componente del direttivo provinciale FIOM Gadotti Antonio l'esercizio del diritto al permesso ex art. 30 St.Lav. di cui alla comunicazione FIOM del 24.2.2012 (doc. 4 fasc. ric.),

con conseguente lesione grave all'immagine di FIOM "*quale soggetto contrattuale rappresentativo, in generale nei confronti dei dipendenti della società convenuta ed in*

*particolare nei confronti dei lavoratori iscritti alla FIOM, che si vedono privati della possibilità di una loro rappresentanza sindacale nel luogo di lavoro”.*

\* \* \*

Sottesa alla presente controversia è la questione se dopo l'entrata in vigore, a far data dall'1.1.2012, del CCSL - Contratto collettivo specifico di lavoro del 29.12.2010 e del cd. Accordo applicativo del 13.12.2012, non sottoscritti da FIOM, quest'ultima costituisca ancora una delle associazioni sindacali ex art. 19 St.Lav., nell'ambito delle quali possono essere costituite presso le unità produttive di OFFICINE BRENNERO s.p.a. rappresentanze sindacali aziendali.

a)

Come ha osservato la Consulta (sent. n. 54/1974; conf. sent. n. 334/1988; sent. n. 30/1990), lo Statuto dei Lavoratori, mentre all'art.14 garantisce, in conformità al precetto costituzionale ex art. 39 co.1, a tutti i lavoratori il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, *“stabilisce che determinate funzioni, inerenti alla rappresentanza sindacale aziendale, particolarmente incisive nella vita e nell'attività dell'unità produttiva, siano affidate dagli stessi prestatori d'opera a quei sindacati che conseguano i requisiti che la legge reputa necessari per lo svolgimento di tali funzioni”*;

6

si tratta di una scelta legislativa che il giudice delle leggi ha ritenuto *“razionale e consapevole, tenendo presenti gli scopi che si propone la legge n. 300 del 1970”* in quanto diretta ad *“evitare che singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori, costituiti in sindacati non aventi requisiti per attuare una effettiva rappresentanza aziendale possano pretendere di espletare tale funzione compiendo indiscriminatamente nell'ambito dell'azienda attività non idonee e non operanti per i lavoratori e possano così dar vita ad un numero imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali, interferendo nella vita dell'azienda a difesa di interessi individuali i più diversi ed anche a contrasto fra loro, abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai più vasti, compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosità aziendale, quella*

*dell'imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori";*

il criterio di selezione è indicato dall'art.19 co.1 St.Lav., che, nella formulazione attuale (ossia dopo la novella ex art. d.P.R. 28.7.1995, n. 312 seguita all'esito del referendum popolare dell'11.6.1995), prevede: "*Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito... delle associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva*";

**b)**

Un'interpretazione strettamente letterale della norma potrebbe non del tutto implausibilmente fondare l' accoglimento delle domande qui proposte da FIOM;

infatti l'art. 19 co.1 CCSL prevede che "*la copertura delle prestazioni concernenti la previdenza complementare è assicurata tramite l'adesione al Fondo Cometa*", il quale è stato istituito mediante la stipulazione di specifici accordi sottoscritti da FIOM (circostanza questa incontestata);

limitatamente al profilo della contribuzione l'art. 19 co.2 CCSL rinvia alla contrattazione aziendale come da allegato n. 7, peraltro precisando che "*in mancanza di questa*" suppliscono le "*fonti contrattuali dei relativi fondi*".

Senonché in altra pronuncia (sent. n. 244/1996) la Corte Costituzionale (conf. Cass. 11.7.2008, n. 19275, ma *contra* Cass. 4.3.2010, n. 5209; Cass. 11.1.2008, n. 520; Cass. 9.1.2008, n. 212; Cass. 24.9.2004, n. 19271; ) ha statuito che "*nemmeno è sufficiente la stipulazione di un contratto qualsiasi, ma deve trattarsi di un contratto normativo che regoli in modo organico i rapporti di lavoro, almeno per un settore o un istituto importante della loro disciplina, anche in via integrativa, a livello aziendale, di un contratto nazionale o provinciale già applicato nella stessa unità produttiva*";

ciò esclude la rilevanza, ai fini dell'applicazione dell'art. 19 St.Lav., della stipulazione degli accordi costitutivi del Fondo Cometa;

quindi *prima facie* gli insegnamenti di Corte Cost. n. 244/1996 conducono ad un rigetto delle domande proposte dall'organizzazione sindacale ricorrente.

c)

Tuttavia occorre evidenziare che nella stessa pronuncia la Consulta ha nel contempo precisato che il criterio adottato dall'art. 19 St.Lav. e residuo dopo la consultazione referendario (che ha cancellato quello della rappresentatività presunta costituito dall'adesione alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale) coincide con *“la capacità del sindacato di imporsi al datore di lavoro, direttamente o attraverso la sua associazione, come controparte contrattuale”*;

secondo il giudice delle leggi detto criterio (essere firmatari di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva) *“si giustifica, in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica, per la corrispondenza di tale criterio allo strumento di misurazione della forza di un sindacato, e di riflesso della sua rappresentatività, tipicamente proprio dell'ordinamento sindacale”*.

Appare evidente che nella situazione attuale ed in particolare proprio in riferimento alla FIOM è venuta meno la corrispondenza, esistente all'epoca di Corte Cost. n. 244/1996, tra il criterio della sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva e quello della forza di un sindacato e di riflesso della sua rappresentatività;

infatti non può certo considerarsi in sintonia con il contesto storico-sociologico e dotato di razionalità pratica un criterio che escluda dal sistema delle r.s.a. un'associazione sindacale, quale FIOM, che notoriamente è l'organizzazione con il maggior numero di iscritti tra i lavoratori metalmeccanici (come riconosciuto dalla società resistente a pag. 73 della memoria di costituzione dove FIOM viene qualificata *“sindacato maggioritario (ma in minoranza rispetto alla sommatoria delle altre OO.SS: di categoria)”*) ed incontestatamente si è trovata nella condizione di partecipare alle trattative dirette alla stipulazione del CCSL del 29.12.2010 e del cd. Accordo applicativo del 13.12.2012, pur non sottoscrivendoli (in proposito la società resistente ha allegato, a pag. 7 della memoria di costituzione, che *“FIOM ha avuto più volte, negli ultimi anni, l'opportunità di esercitare in termini di effettività il proprio ruolo”* anche se *“ha rifiutato – per una precisa scelta politica – qualsiasi disponibilità*

negoziale”; inoltre ha ammesso – pag. 9 – di aver “sempre, in ogni occasione, convocato la FIOM qualsiasi tavolo negoziale che si apriva su tali materie”; infine ha riferito – pag. 11 – in ordine all’intesa del 15.6.2010, che la FIOM era “sempre presente al tavolo negoziale”, pur rifiutando di sottoscrivere l’accordo).

Inoltre attualmente è venuta meno per le organizzazioni sindacali l’impossibilità, all’epoca rilevata da Corte Cost. 244/1996, di dimostrare la propria rappresentatività “per altre vie” ossia diverse dall’unico criterio previsto dall’art. 19 St.Lav. (essere firmatari di contratti collettivi applicati nell’unità produttiva);

infatti l’accordo interconfederale del 28.6.2011 ha stabilito un sistema di computo numerico secondo cui “ai fini della certificazione della rappresentatività delle organizzazioni sindacali per la contrattazione collettiva nazionale di categoria, si assumono come base i dati associativi riferiti alle deleghe relative ai contributi sindacali conferite dai lavoratori. Il numero delle deleghe viene certificato dall’INPS tramite un’apposita sezione nelle dichiarazioni aziendali (UNIEMENS) che verrà predisposta a seguito di convenzione fra INPS e le parti stipulanti il presente accordo interconfederale, I dati così raccolti e certificati, trasmessi complessivamente al CNEL, saranno da ponderare con i consensi ottenuti nelle elezioni periodiche delle rappresentanze sindacali unitarie da rinnovare ogni tre anni, e trasmessi dalle confederazioni sindacali al CNEL. Per la legittimazione a negoziare è necessario che il dato di rappresentatività così realizzato per ciascuna organizzazione sindacale superi il 5% del totale dei lavoratori della categoria cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro” (limite ampiamente superato da FIOM).

Appare, quindi, pienamente pertinente al caso in esame quanto statuito da Corte Cost. 492/1995: “Nell’economia della decisione... è opportuno muovere dai principi riferibili prevalentemente all’art. 39 della Costituzione, e cioè al dovuto rispetto dell’uguaglianza e della libertà sindacale, nonché del pluralismo partecipativo. In particolare, qualora una legge preveda il concorso delle associazioni sindacali, essa deve operare cercando di assicurare possibilmente a tutte le organizzazioni il pari trattamento; e, se una selezione si renda necessaria, il criterio è quello della

*"maggiore rappresentatività", da accertarsi non una volta per tutte, ma in modo da consentire una periodica verifica, tenuto conto del suo mutevole grado di effettività. Fra gli indici di rappresentatività il dato quantitativo, costituito dalla misura di adesione formale al sindacato, ha una grande rilevanza, ma non possono essere trascurati altri indici come quello della maggiore attitudine ad esprimere gli interessi dei lavoratori, specie in relazione all'attività svolta per la composizione dei conflitti... la "maggiore rappresentatività" risponde ad un criterio di meritevolezza e alla ragionevole esigenza, da una parte, di far convergere condizioni più favorevoli o mezzi di sostegno operativo verso quelle organizzazioni che sono maggiormente in grado di tutelare gli interessi dei lavoratori, e dall'altra, di evitare che l'eccessiva estensione dei beneficiari possa vanificare gli scopi promozionali che si intendono perseguire.*

*4.- Ai fini di queste operazioni selettive, il criterio della "maggiore rappresentatività" delle diverse organizzazioni sindacali è stato ampiamente affermato in dottrina e giurisprudenza, ed è desumibile da numerose norme del nostro ordinamento. Già nell'art. 39 della Costituzione - a proposito della stipula di contratti collettivi efficaci per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce - si parla delle rappresentanze dei sindacati "in proporzione dei loro iscritti". La rilevanza del diverso grado di rappresentatività delle associazioni di categoria - prevista frequentemente per diverse finalità e con formule non sempre uguali nella legislazione ordinaria - viene riferita dalle disposizioni a vari elementi di carattere anche indiziario. Proprio dalla molteplicità di questi elementi consegue che il predetto principio resta un parametro giuridicamente rilevante anche per quelle norme che fanno rinvio alla nozione contenuta nell'art. 19 dello Statuto dei lavoratori (legge n. 300 del 1970).*

*Ed invero, pur se l'espressione "confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale" di cui alla disposizione sopra citata è stata abrogata dal d.P.R. n. 312 del 1995 in esito al referendum indetto col d.P.R. 5 aprile 1995, il criterio del grado di rappresentatività continua ad avere la sua rilevanza in forza dell'altro indice previsto dalla stessa norma, e precisamente di quello che fa riferimento alle*

• associazioni sindacali che siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Viene così valorizzata l'effettività dell'azione sindacale - desumibile dalla partecipazione alla formazione della normativa contrattuale collettiva - quale presunzione di detta "maggiore rappresentatività".

Analoghe considerazioni possono essere svolte con riguardo alle rappresentanze sindacali nel pubblico impiego (art. 47 nel testo risultante dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546), pur considerando gli effetti del referendum indetto con il citato d.P.R. 5 aprile 1995...";

d'altronde la volontà politica che animava il comitato referendario era quella di eliminare le presunte rendite di posizione in capo ai sindacato confederali e di sostenere l'attività delle associazioni sindacali effettivamente ed attivamente operanti nell'unità produttive.

d)

Le vere ragioni del diniego opposto dalla società resistente alla possibilità di FIOM di avvalersi delle prerogative previste dalla legislazione di sostegno di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori sono chiaramente espresse a pag. 42 della memoria di costituzione: "...in tanto l'impresa è onerata a fornire strumenti al suo contraddittore aziendale (mediante obblighi di fare, di pati etc.), in quanto quest'ultimo, sia pur in posizione antagonista, sia parte del gioco contrattuale e non sia un soggetto meramente e sterilmente contestatore o portatore di veti. Il conferimento di "armi" alla controparte si giustifica soltanto all'interno dell'accettazione di comuni regole del gioco, non in favore di chi gioca una partita tutta e solo conflittuale: a questi ultimi l'ordinamento riconosce tutte le libertà ed i diritti di agibilità sindacale (ex art. 14, 15, 16, 26 St.Lav., I c. Cost.), ma non la promozione ed il sostegno a carico e spese delle imprese".

Tali assunti sarebbero ampiamente condivisibili se le prerogative *de quibus* trovassero fondamento, come accade in altri ordinamenti, esclusivamente nelle previsioni della contrattazione collettiva;

di contro nell'ordinamento italiano esse vengono attribuite non già in ragione della disponibilità collaborativa dimostrata delle associazioni sindacali, ma in virtù della loro maggior rappresentatività, di cui, secondo la Consulta, *“il dato quantitativo, costituito dalla misura di adesione formale al sindacato”*, è un indice di *“grande rilevanza”*, mentre la sottoscrizione di contratti collettivi applicati nell'unità produttiva lo è, sempre secondo il giudice delle leggi, in quanto corrisponda, *“in linea storico-sociologica e quindi di razionalità pratica”* allo *“strumento di misurazione della forza di un sindacato”*.

Il legislatore del '70 ha derogato al principio di pari trattamento delle associazioni sindacali, privilegiando quelle maggiormente rappresentative, non già al fine di premiare quelle più collaborative con il datore di lavoro, ma per evitare, come ha evidenziato la Consulta, che *“singoli individui o piccoli gruppi isolati di lavoratori”* possano *“dar vita ad un numero imprevedibile di organismi, ciascuno rappresentante pochi lavoratori, organismi i quali, interferendo nella vita dell'azienda a difesa di interessi individuali i più diversi ed anche a contrasto fra loro, abbiano il potere di pretendere l'applicazione di norme che hanno fini assai più vasti, compromettendo o quanto meno ostacolando l'operosità aziendale, quella dell'imprenditore ed anche la realizzazione degli interessi collettivi degli stessi lavoratori”*.

Appare evidente l'esistenza di un collegamento di carattere storico-sociologico tra rappresentatività e scelte di politica sindacale: un'associazione tanto più (meno) sarà in grado di rappresentare la volontà dei lavoratori quanto più (meno) le sue scelte risultano funzionali agli interessi di costoro;

ciò deve però avvenire senza illegittime forzature e scorciatoie (tanto più che, a detta della stessa società resistente – pag. 76 e 77 della memoria di costituzione – segnali di deterioramento dei rapporti tra la FIOM ed i propri iscritti iniziano a manifestarsi con sempre maggiore frequenza);

seguendo la metafora sportiva proposta dalla società resistente, una squadra (associazione sindacale) risulterà meno popolare tra i tifosi (lavoratori) qualora risulti perdente sul campo (nelle relazioni sindacali) perché si è dimostrata agonisticamente

incapace (formulando proposte inadeguate agli interessi dei lavoratori) e non già perché la squadra ospite (il datore di lavoro) è venuta meno agli obblighi di ospitalità, omettendo di mettere a disposizione gli spogliatoi o di fornire le bevande energetiche (negando l'applicazione della legislazione di sostegno o addirittura, come ritenuto da una nota pronuncia del Tribunale di Roma, compiendo atti discriminatori).

e)

In ragione di analoghe considerazioni una parte della giurisprudenza di merito (Trib. Verona, 8.5.2012; Trib. Lanciano 30.4.2012; Trib. Bari 20.4.2012; Trib. Bologna 27.3.2012;) ha ritenuto di poter procedere ad un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 19 St.Lav., valutando sufficiente, ai fini della costituzione delle r.s.a., il criterio dell'effettiva rappresentatività dell'associazione sindacale, concretamente verificabile considerando il numero degli iscritti e l'effettivo esercizio dell'attività sindacale in azienda, con particolare riferimento alla possibilità di partecipare alle trattative volte alla stipulazione dei contratti collettivi.

Di contro Trib. Modena 4.6.2012, non ritenendo possibile, stante l'univocità della disposizione, forzare il dato letterale dell'art. 19 fino ad attribuirgli un significato diretto ad ancorare la rappresentatività a criteri diversi dalla partecipazione alla stipulazione dei contratti collettivi applicati nell'unità produttiva, ha sollevato la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 19 St., nella parte in cui, in contrasto con i precetti ex artt. 2, 3 e 39 Cost., *“consentendo la costituzione delle r.s.a. alle sole associazioni firmatarie di un contratto collettivo applicato nell'unità produttiva, adotta un criterio che prescinde dalla misurazione dell'effettiva rappresentatività e dall'accesso e partecipazione al negoziato, come tale irragionevole oltre che lesivo della libertà sindacale”*.

In questa fase (e solo in questa) appare preferibile la prima soluzione.

Come già evidenziato da Corte Cost. n. 54/1974, il ricorso ex art. 28 St.Lav. introduce *“uno speciale procedimento sommario”* che, in caso di accoglimento della domanda, culmina in *“un provvedimento di urgenza diretto a ripristinare provvisoriamente lo status quo, in attesa che su ricorso degli interessati si svolga avanti l'autorità*

giudiziaria il giudizio ordinario per accertare la legittimità del comportamento contestato e le sue conseguenze giuridiche”;

la Consulta ha opportunamente precisato che “la normativa prevista dall'art. 28 non ha soltanto il fine immediato di realizzare una pronta difesa dei lavoratori, ma s'inquadra in un disegno assai più vasto d'interesse generale diretto ad evitare, mediante un procedimento sommario ed un provvedimento provvisorio, conflitti di lavoro, lacerazioni e scontri fra lavoratori e datori di lavoro che possano dar luogo ad agitazioni, a scioperi o comunque ad interruzioni di attività lavorativa, le quali turbino l'attività aziendale”.

Si tratta, quindi, di stabilire se il *fumus boni iuris* di una pretesa di tutela sommaria possa trovare fondamento nella sola non manifesta infondatezza, affermata in un'ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale ai sensi dell'art. ex art. 23 L. 11.3.1953, n. 87, della questione di costituzionalità della norma che *de iure condito* imporrebbe il rigetto di quella pretesa.

In ordine ai rapporti tra tutela cautelare e pregiudiziale costituzionale, secondo parte della dottrina, seguita da una ormai risalente della Suprema Corte (Cass. 12.12.1991, n. 13415;), in un ordinamento caratterizzato, come quello italiano, da un sistema di controllo di costituzionalità delle leggi di tipo accentrato (ossia attribuito ad un apposito organo costituzionale) – e non già diffuso (ossia demandato ai singoli giudici comuni) – l'accoglimento della domanda cautelare in pendenza del giudizio di costituzionalità avente per oggetto la norma che ne imporrebbe il rigetto determina un'invasione nell'ambito delle attribuzioni proprie della Corte Costituzionale in quanto comporta la disapplicazione di una norma di legge che solo con la sentenza di illegittimità pronunciata dalla Consulta cessa di avere efficacia (art. 136 co.1 Cost.);

Cass. 13415/1991 ha statuito: “È innegabile che la normativa speciale prevista dagli artt. 700-702 C.P.C. ha assunto, da tempo, il ruolo di un efficace strumento processuale, per attenuare i guasti della lentezza della giustizia. Ciò è stato possibile, senza incorrere in arbitrarie violazioni della legge, con una razionale valutazione dei requisiti della imminenza ed irreparabilità del pregiudizio del diritto tutelabile. (Si

ricorda l'esempio, "scolastico", della violazione del diritto all'immagine). Così, l'ambito di applicazione dell'art. 700 C.P.C. si è progressivamente ampliato, di fronte alle nuove (tante) esigenze di tutela.

Sotto altro aspetto, si deve, poi, rilevare che talune decisioni di giudici di merito, sensibili ai valori garantiti a livello costituzionale, possono risultare aberranti, quando non si tiene conto che proprio quella sensibilità (essenziale nell'interpretazione di norme ambigue) impone il rispetto dei limiti dei poteri costituzionali previsti dall'ordinamento della Repubblica (Cost. p. II)...Ricorre al giudice, ex art. 700 c.p.c., chi ha fondato motivo di temere che durante il tempo occorrente per far valere il suo diritto in via ordinaria, questo sia minacciato da pregiudizio. La concessione della tutela provvisoria presuppone una valutazione, ovviamente sommaria, della probabilità dell'esito favorevole della causa di merito. (c.d. "giudizio di verisimiglianza"). Tale valutazione, però, deve essere intesa come procedimento logico che consente di sussumere la fattispecie concreta nella previsione, astratta e generale, della legge, fonte del diritto da far valere. Certo, può capitare che in qualsiasi giudizio a cognizione ordinaria la domanda si riveli infondata per la carenza "normativa" del "diritto asserito"; ma, nel procedimento cautelare, non ha senso parlare di prognosi favorevole, di "fumus boni juris", in relazione ad un "diritto inesistente", anche se prospettato come "futuro"... (Il giudice) anticipando gli effetti di una dichiarazione d'incostituzionalità, che poteva soltanto presumersi, ha esorbitato dai suoi poteri ed ha violato le norme che disciplinano l'intervento dell'organo di controllo costituzionale... ha anche violato il dovere di applicare le leggi vigenti, che solo la Corte Costituzionale o lo stesso potere legislativo possono rendere inoperanti. Infatti, ha considerato "tamquam non esset", ossia come già colpita dal giudizio di illegittimità, una legge dello Stato... in vigore.

Quindi, la pronuncia di disposizioni precettive, dopo l'accertamento che il preteso diritto è escluso dalla legge, sconvolge la "ratio" dell'art. 700 c.p.c.... E poco importa che gli effetti del provvedimento cautelare, incidenti immediatamente sugli interessi delle parti, sarebbero temporanei. Al carattere interinale del provvedimento non può

*attribuirsi rilevanza decisiva, sia perché la sentenza di merito, ossequiosa dell'eventuale decisione, nel senso pronosticato, della Corte Costituzionale, non potrebbe qualificarsi come una ratifica, che sana l'arbitrarietà della pronuncia; sia perché, nel caso di riconosciuta infondatezza della denuncia di illegittimità costituzionale, rimarrebbero legati a quel provvedimento abnorme taluni effetti irreversibili (es.: irripetibilità di somme erogate)... Non si tratta di una tutela interinale "dei diritti" sebbene di una tutela (del tutto priva di referente normativo specifico) "nell'attesa" di diritti che, forse, saranno riconosciuti in futuro..."*.

In consapevole dissenso con questa pronuncia si è espressa più di recente la giurisprudenza amministrativa attraverso il suo organo più autorevole (CdS. A.P. ord. 20.12.1999, n.2; conf. ord. C.G.A. 23.5.2001, n. 458;), il quale ha ritenuto che *"nella presente fase cautelare, al fine di conciliare il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi, ove ne ricorrano i presupposti, con il principio di effettività della tutela giurisdizionale, non può escludersi, quando gli interessi in gioco lo richiedano, una forma limitata di controllo diffuso che consente la concessione del provvedimento di sospensione, rinviando alla fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato, il controllo della Corte costituzionale, con effetti erga omnes... In tale contesto la concessione della misura cautelare... non comporta la disapplicazione di una norma vigente, ma tende a conciliare la tutela immediata e reale, ancorché interinale, degli interessi in gioco con il carattere accentrato del controllo di costituzionalità delle leggi ..."*.

Pur nell'evidente difficoltà di optare tra due orientamenti parimenti autorevoli ed entrambi compiutamente motivati, appare preferibile quello espresso dal supremo giudice amministrativo non solo e non tanto perché più recente, ma soprattutto perché meglio rispondente, anche nel caso concreto, ad un'equilibrata composizione delle contrapposte esigenze avanzate dalle parti:

Da un lato, l'associazione sindacale ricorrente, grazie alla (temporanea) possibilità per propri iscritti di costituire una rappresentanza sindacale aziendale presso l'unità produttiva trentina della società resistente, conserva la facoltà di esercitare le

prerogative previste dalla legislazione di sostegno di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori, evitando di incorrere, nelle more dell'incidente di costituzionalità, in pregiudizi difficilmente riparabili quale la perdita degli iscritti; dall'altro, la società resistente, pur dovendo (temporaneamente) collaborare con FIOM in azienda, potrà così evitare conflitti e scontri che potrebbero derivare (cfr. la già menzionata Corte Cost. n. 54/1974) dalla definitiva estromissione del sindacato ricorrente (la quale, come ha condivisibilmente osservato Trib. Torino 14.9.2011, non costituisce certo un elemento indispensabile ai fini del perseguimento di una maggiore efficienza produttiva).

W

f)

Le altre eccezioni sollevate dalla ricorrente (persistente validità del CCNL 2008 quanto meno nei confronti degli iscritti FIOM, qualità di firmataria di contratti collettivi applicati in azienda, ipotizzabilità di un abuso del diritto) risultano assorbite.

\* \* \*

In definitiva il ricorso merita accoglimento.

La società resistente eccepisce, altresì, che la costituzione della r.s.a. è riservata ai lavoratori, ma è evidente che nel caso in esame FIOM si è limitata alla mera comunicazione (con lettera del 24.2.2012) della nomina di Gadotti Antonio quale dirigente r.s.a. FIOM presso l'unità produttiva di Trento, tant'è vero che la contestazione dell'efficacia di quella nomina, espressa da OFFICINE BRENNERO s.p.a. con la lettera dell'1.3.2012, si fondava esclusivamente sull'inapplicabilità a FIOM dell'art. 19 St.Lav..

Il diniego opposto dalla società resistente all'esercizio del diritto al permesso ex art. 30 St.Lav., nonostante risalga a quattro mesi prima del deposito del ricorso ex art. 28 St. Lav. conserva il (necessario) requisito dell'attualità, essendo evidente la concreta possibilità di una sua reiterazione (in questo senso *ex multis* Cass. 12.11.2010, n. 23038; Cass. 5.2.2003, n. 1684;).

Va rigettata la richiesta di pubblicazione sui quotidiani, la quale è misura prevista dall'art. 28 co.6 St.Lav. soltanto per la sentenza penale di condanna pronunciata per le violazioni di cui al comma precedente;

invece appare opportuno, stante la peculiarità della controversia, ordinare alla società resistente, in accoglimento dell'istanza formulata dall'organizzazione ricorrente, di procedere, entro 5 giorni dalla comunicazione di cancelleria, all'affissione del dispositivo del presente decreto sulla bacheca aziendale per un periodo di 20 giorni.

La presenza di contrasti giurisprudenziali in occasione di analoghe controversie costituisce giusto motivo per disporre l'integrale compensazione delle spese tra le parti.


**P.Q.M.**

- 1. Accertata l'antisindacalità dei dinieghi sin qui opposti, ordina alla società OFFICINE BRENNERO s.p.a., ai sensi dell'art. 28 St.Lav., di riconoscere la validità ed efficacia della nomina di Gadotti Antonio quale dirigente r.s.a. FIOM presso l'unità produttiva di Trento, di cui alla comunicazione del 24.2.2012 e conseguentemente di garantire alla rappresentanza sindacale aziendale costituita nell'ambito di FIOM in quell'unità produttiva nonché ai suoi dirigenti ed ai dirigenti esterni di quell'associazione sindacale l'esercizio dei diritti previsti dal titolo III dello Statuto dei Lavoratori.*
- 2. Ordina alla società resistente di procedere, entro 5 giorni dalla comunicazione di cancelleria, all'affissione del dispositivo del presente decreto sulla bacheca aziendale per un periodo di 20 giorni.*
- 3. Dispone l'integrale compensazione delle spese tra le parti.*

Trento, 27 luglio 2012

Si comunichi.

IL CANCELLIERE  
Consiglio d'orti



IL GIUDICE  
Dott. G. P. P. P.

f.c. anche tu  
fice (trav  
per problemi  
e nuove pecy

-UNEP- UFF  
CORTE  
Via J.  
38122